

Il processo penale post-Covid: rispettare la Costituzione, facendo di necessità (qualche) virtù

FRANCESCO TRIPODI*

Sommario

1. L'emergenza: tra cambiamenti ed opportunità. – 2. Due innovazioni da conservare per un processo "agile": a) in tema di notificazioni... - b) sull'attività istruttoria in casi particolari. – 3. Una divagazione: i giudici popolari e le attività fuori udienza. - 4. Conclusioni.

Data della pubblicazione sul sito: 12 maggio 2020

Suggerimento di citazione

F. TRIPODI, *Il processo penale post-Covid: rispettare la Costituzione, facendo di necessità (qualche) virtù*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Consigliere della Corte d'appello di Messina.

1. L'emergenza: tra cambiamenti ed opportunità

Paragonare la pandemia da Coronavirus a sconvolgimenti epocali ben maggiori, come sono state le due guerre mondiali, è certamente esagerato.

E tuttavia, come le due guerre hanno portato, oltre al loro peso di morte e distruzione, anche inattesi progressi in campo tecnico-scientifico (l'eccezionale spinta all'aviazione come mezzo di trasporto che si verificò dopo la prima guerra mondiale, la ricerca e la diffusione degli antibiotici dopo la seconda), ma anche politico-istituzionali (i diritti delle donne, le grandi costituzioni "sociali" degli anni 50, la decolonizzazione), così iniziano a pronosticarsi potenziali effetti benefici anche per la pandemia da Covid-19 in ogni campo, dai sistemi di sanità pubblica alla organizzazione del lavoro.

Piccoli, ma importanti cambiamenti potrebbero nascere – segnalarli è il semplice scopo di questo intervento – anche nel microcosmo italiano del processo penale, che sembra piuttosto sospeso, per ora, in una sorta di limbo, gli operatori giudiziari faticosamente facendo fronte soltanto agli affari urgenti.

Proviamo a parlarne, con cautela.

Un dato curioso balza però agli occhi nel dibattito attuale è, infatti, la preoccupazione di associazioni e singoli giuristi, affinché il processo penale non "istituzionalizzi" le norme dettate per l'emergenza. "Occorrerà tornare alla "normalità" – si legge ad esempio nel deliberato dell'esecutivo di Magistratura Democratica del 10 aprile scorso – "e, con essa, alla pienezza di tutte quelle regole processuali che non sono neutre, essendo state previste dal legislatore in funzione dell'effettività del diritto di difesa e del ruolo di garanzia della giurisdizione".

Si guarda insomma con apprezzamento, ma anche con diffidenza, alla diffusione dei procedimenti in forma telematica, tra protocolli di udienza, direttive dei Presidenti della Corti, azioni sperimentali e "virtuose" della Procure, legittimati dalla recente decretazione d'urgenza, come germe per una discutibile limitazione delle libertà costituzionali e dei diritti della difesa, prospettando il rischio della messa a regime di alcune deroghe introdotte all'oralità ed alle forme tradizionali del processo.

Alcune delle misure adottate possono essere invece – con un po' di buon senso ed operando in modo mirato – una formidabile opportunità. Rispettando, s'intende, la Costituzione.

2. Due innovazioni da conservare per un processo "agile": a) in tema di notificazioni...- b) in tema di attività istruttoria in casi particolari.

Fulcro delle preoccupazioni dei giuristi è sempre di più in questi giorni il procedimento penale con partecipazione "a distanza", nato nei processi di criminalità organizzata per ragioni di sicurezza (art. 2 L 7 gennaio 1998 n. 11 che ha introdotto

gli art. 146 bis e 147 bis disp. att. cpp), cioè per consentire la sicura audizione di persone soggette a misure di protezione, oltre che capace di impedire rischi e costi esorbitanti per i servizi di traduzione di imputati pericolosi. La storia *ante* Covid 19 ci dice che questo “sottosistema”, giustificato nella sua versione “permanente” dalla lotta alla criminalità mafiosa, ha attecchito molto bene, con riduzione drastica di costi ed accettabile funzionalità in termini di garanzie difensive¹.

È sembrato quindi naturale e possibile usarlo subito come “calco” per sistemi di celebrazione di una udienza totalmente “dematerializzata”, come si usa dire, riducendo al minimo la presenza fisica nelle aule e nei corridoi dei palazzi di giustizia.

Le innovazioni introdotte sono ancora, come è intuibile, tutt’altro che stabilizzate.

La prima versione del processo da remoto all’art. 83 del D.L. n. 18/2020 ha dato spazio all’autoproduzione di alternative in via sperimentale da parte dei singoli uffici ed alle iniziative di recepimento in protocolli per la gestione delle urgenze, legittimando i Capi degli uffici in una fase inizialmente prevista tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, dopo un blocco quasi generalizzato dal 9 marzo (poi decorrente dal 12 maggio con l’art. 36 D.L. n. 19/2020), a fornire un corpus di “*misure organizzative*” (commi 5,6 e 7 dell’art. 83) per una ripresa più ampia dell’attività giudiziaria. La legge di conversione del “Decreto Cura Italia” (legge 24 aprile 2020 n. 27) ha cercato adesso, attraverso l’introduzione di un comma 12 bis di recepire queste prassi e formulare un “prototipo” di processo da remoto “*con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti*”. Ma si naviga a vista. E’ appena stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 aprile 2020, n. 28 che con l’art. 3 ultimo comma ha spostato il “tempo” dell’emergenza giudiziaria al 31 luglio 2020 ed ha previsto alcune significative modifiche di sistema al processo “da remoto”.

Nelle udienze penali che non richiedono la presenza di testimoni privati (“*che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti*”) sarà consentita fino al 31 luglio 2020 la presenza dell’imputato libero o in misura non detentiva anche presso lo

1 Cfr., fra i molti, P. RIVELLO, *La disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale alla luce delle modifiche apportate dalla Riforma Orlando*, in *Dir. pen. cont.*, nn. 7-8/2017, 132 e G.CAMALDO, *Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali del giusto processo in un’unica Direttiva dell’Unione Europea*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*. Sulla legittimità costituzionale dell’art. 146 bis disp. att. intervenne, come è noto, Corte cost., sent. n. 342 del 1999.

studio del difensore; questi attesterà “*l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore*”.

Senza accennare alla peculiarità delle udienze di convalida di arresti e fermi con la possibilità di una partecipazione da remoto dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato, va sottolineato come, solo a pochi giorni dalla conversione in legge del Decreto n. 18/2020, si sia ritenuto necessario precisare (art 3 comma 1, lett. c) del DL 28/2020) che il giudice dovrà sempre sedere assieme al cancelliere presso l'ufficio giudiziario di appartenenza (almeno questo non “dematerializzato...”) e che sarà necessario il consenso delle parti, quindi in primis dei difensori degli imputati, per la celebrazione da remoto dell'udienza di discussione finale e di quella dedicata all'esame dei testi.

Lavori in corso, non dimentichiamolo, la legge di conversione potrà cambiare ancora le regole del gioco.

Nulla di sconvolgente però, pare di poter dire, soprattutto per una legge “a tempo” che disciplinerà il processo penale solo fino al 31 luglio 2020 e comunque fino ad una data strettamente legata ai tempi di uscita dall'emergenza sanitaria, che paiono tutto sommato non lontani.

Come già acutamente notato da qualche osservatore², nonostante gli strali piovuti sulla normativa da numerosi magistrati ed avvocati, già la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 342/99 aveva chiarito come “...*la premessa secondo cui solo la presenza fisica nel luogo del processo potrebbe assicurare l'effettività del diritto di difesa...*”, non è fondata e “...*Ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione*”. E nessuna delle modalità del processo da remoto appare realmente vulnerare non solo il contraddittorio, ma anche la stessa oralità, per quanto l'assenza della presenza in aula delle parti resti un fatto negativo per l'aspetto umano e relazionale essenziale della giustizia e del giudizio.

a) in tema di notificazioni...

Concentrati come siamo sui problemi del processo “da remoto”, vissuti forse in modo troppo drammatico, abbiamo trascurato un risvolto delle ultime novelle legislative targate Covid 19 in tema di processo penale, sul quale prestare attenzione per il dopo.

Il comma 13 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 prevede infatti che “le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei

² L. PONZONI, *Unorthodox: in favore del processo penale da remoto* in *www.discrimen.it*, 28 aprile 2020.

procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”.

Ed ancora il comma 14, a completamento dell'innovazione tecnica appena indicata, precisa che “le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio”.

La novità è forte.

L'utilizzo delle notifiche telematiche ad avvocati, consulenti ed altri ausiliari del processo è fenomeno da alcuni anni in forte espansione, con un riassetto che aveva liberato enormi risorse economiche e di personale nell'ambito dei processi civili, ma in forte ritardo se non osteggiato nel processo penale.

Alla semplificazione delle notificazioni nel processo penale, quando ancora il processo telematico era ai suoi albori, il governo aveva provato a mettere mano, quasi di soppiatto, introducendo il comma 8 bis all'art. 157 cpp con il DL 21 febbraio 2005 n. 17 dedicato in realtà soltanto a “Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna”. In forza di questa modifica, dopo la prima notifica alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato, “le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori”.

Apriti cielo. In sede di conversione in legge i fautori della tradizione ottenevano, se non la soppressione, almeno la vanificazione sostanziale del tentativo di riforma, introducendo il Parlamento (legge 22 aprile 2005 n. 60) la precisazione che “Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione”. Così, ad libitum. Tale precisazione non costa nulla, alimenta ritardi, eccezioni, nullità ed è ovvio che la sua funzione sia quella di alleggerire gli studi legali dall'onere di curare la comunicazione con il cliente durante il processo, spostando (o meglio lasciando) sul sistema giudiziario l'onere di andare a cercare l'imputato a casa sua anche dopo la nomina di un difensore di fiducia.

Il sistema è oggi divaricato: semplicissimo, il tempo di un “invio” del cancelliere sul computer per la notifica al difensore, tradizionale e complicato, a mezzo del postino, per indagati ed imputati.

Ovviamente la clausola del “se io lo voglio”, tutt'ora vigente, è stata giustificata e mantenuta come necessario antidoto ai casi in cui il difensore perda il contatto

col cliente e non voglia rischiare di fare da domiciliatario, al di fuori dei casi obbligatori, conseguenti al venir meno di un idoneo domicilio (art. 161 c. 4° cpp).

Semplificare le notificazioni nel processo è sempre stato comunque un affare difficile in Italia.

Giova ricordare che il riconoscimento dell'idoneità della posta elettronica certificata a perfezionare le notificazioni degli atti processuali era avviato, con un complicato e farraginoso rimando alla adozione di regole tecniche e programmati decreti ministeriali, per la prima volta dall'art. 4 D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modificazioni nella L. 22 febbraio 2010, n. 24. Ma si è dovuto attendere il famoso decreto dedicato apertis verbis alla "crescita del Paese" (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 art. 16 ss. convertito con la L n. 221/2012), per rompere gli indugi e procedere decisamente ad una "digitalizzazione" di ampio respiro della giustizia, stabilendo che le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti civili a cura della cancelleria fossero "effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi".

La riforma si fermava invece ancora una volta alle porte del processo penale, espressamente consentendo il nuovo sistema solo per "le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale".

Il decreto c.d. Covid 19 (n. 18/2020) ha rotto il tabù e superato ogni ostacolo: il principio delle comunicazioni in forma solo telematica, via pec, per gli imputati che abbiano nominato un difensore di fiducia, presso il difensore è diventata regola, sia pure "a tempo".

Il "baraccone" obsoleto delle notifiche a mezzo del servizio postale con avvisi di giacenza, fiumi di sentenze della Cassazione sulla regolarità o meno di tali notifiche, processi annullati o mai davvero celebrati, al momento congelato, è pronto però a ripartire.

Servirà quindi la legislazione eccezionale del Covid 19 solo a notificare i decreti di rinvio delle udienze sospese dal 9 marzo all'11 maggio 2020? O forse anche a gestire le comunicazioni fino al 31 luglio 2020? Spereremmo di no. La svolta sancita da questo intervento normativo emergenziale è, per questo aspetto, una rivoluzione salutare del processo penale che sarebbe un errore far svanire con il venir meno dell'emergenza sanitaria. L'enorme ritardo nella trattazione dei processi penali che ha portato alla ribalta della politica, con polemiche infinite, l'istituto della prescrizione non dipende solo da questo, ma il pachidermico ed inefficiente sistema con cui si sono finora gestite le comunicazioni alle parti private del processo penale ne è un tassello importante.

Varrebbe la pena almeno di riflettere per il tempo che verrà su questo aspetto, a emergenza cessata.

b) ...sulla attività istruttoria in casi particolari.

Un secondo fecondo campo di recepimento dell'attuale normativa d'emergenza in un assetto stabile del processo potrebbe trovarsi nell'ambito delle attività istruttorie dibattimentali.

Come si è detto, la legge di conversione del “Decreto Cura Italia” (legge 24 aprile 2020 n. 27) ha formulato al comma 12 bis dell'art. 83 un modello di processo da remoto nel quale lo svolgimento dell'udienza avviene “con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”.

Il D.L. 30 aprile 2020, n. 28, oltre a “spostare” il termine dell'emergenza giudiziaria al 31 luglio 2020, impone il consenso delle parti, per derogare alla regola dell'oralità “fisica” cioè della presenza di tutte le parti in aula nella audizione di testimoni e consulenti, nonché per la discussione finale, con un ritorno al passato che suscita qualche perplessità.

Non può dirsi infatti che ci troviamo di fronte ad un giustificato ritorno alla regola del consenso quale limite al principio del contraddittorio (secondo quanto già affermato anche in Costituzione: art. 111 quinto comma), perché qui non è discussione il contraddittorio e nemmeno in fondo l'oralità, sia pure tecnicamente modulata in forme disagiati.

Anche in questo caso perché privarsi, sia pure solo in casi ben determinati e debitamente motivati dal giudice, della deroga originariamente pensata con l'art. 83 del D.L. 18/2020, anche per il “dopo” emergenza ?

Chi frequenta le aule dei tribunali sa di cosa parliamo.

Parliamo della esperienza quotidiana (trascurata dai media) di processi che si trascinano per mesi ed anni e la cui istruttoria, spesso banale, richiede comunque spostamenti anche per centinaia di chilometri di ufficiali e agenti di P.G. autori della informativa di reato (magari trasferiti ad altra sede nel corso delle indagini e del processo). Parliamo degli oneri imposti ai privati chiamati a rendere testimonianza su fatti semplici, talora nella sostanza pacifici, ma costretti dal mancato consenso alla acquisizione del verbale ad affrontare viaggi e disagi. Disagi tanto più marcati quanto più debole è la reale utilità del contraddittorio orale e diretto.

Dunque – in mancanza del consenso delle parti alla acquisizione e lettura dei verbali, proprio nel rispetto del principio del contraddittorio – ampi spazi discrezionali potrebbero essere dati al giudice per disporre la videoconferenza “semplificata” (per intenderci con un computer e l'applicativo Teams), introducendo una norma flessibile che consenta al giudice di disporla in casi particolari, fondata sul bilanciamento delle opposte esigenze.

Se occorre non abdicare al principio espressamente ricordato dal CSM nel deliberato sull'emergenza Covid del “*necessario contraddittorio orale per la formazione della prova*”, i sistemi di videoconferenza nel processo penale non sacrificano né il contraddittorio, né l'oralità, limitandosi a risolvere la questione dei mezzi tecnici con i quali realizzare entrambi i principi.

La principale questione tecnica da affrontare è quella, peraltro già risolta per il detenuto dall'art. 146 bis disp. att.c.p.p., della presenza di un ausiliario abilitato presente nel luogo ove si trova il teste che attesti l'identità ed il regolare svolgimento dell'audizione. Si tratta di una prescrizione importante, di rilievo generale, agevolmente adattabile sia per gli ufficiali ed agenti di PG che potranno deporre comodamente dal loro ufficio, sia per i privati per i quali sia difficoltoso comparire in Tribunale che potranno essere sentiti presso l'ufficio di P.G. più vicino alla loro residenza o anche a domicilio, se autorizzati. E naturalmente – come previsto dal comma 7 dell'art. 146 bis d.a.c.p.p. (per i casi di confronto o ricognizione) – il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, potrà sempre disporre la presenza nell'aula di udienza.

Si consideri come questa soluzione permetterebbe di alleggerire indirettamente il peso pratico di alcune dibattute questioni processuali, anche di rilievo costituzionale. Ci riferiamo al caso della rinnovazione del dibattimento in presenza del mutamento del giudice, evenienza che, con una durata media dei processi di primo grado in Italia non di qualche mese, ma ancora superiore all'anno (anche se in fase di significativa riduzione), era ed è tutt'altro che infrequente. Con l'ord. n. 67 del 21 febbraio 2007, la Corte Costituzionale ha posto un secco sbarramento alla prospettata incostituzionalità della regola che impone in caso di mutamento del giudice di rinnovare sempre la prova orale, eccettuati i processi di criminalità organizzata (art. 190 bis cpp), per la mera volontà di una delle parti. Confermando così il diritto "vivente" che si appoggiava alla giurisprudenza a sezioni unite della Corte di Cassazione (in particolare Sez.un.15 gennaio 1999, Iannasso).

La disciplina, si disse in quella sede, appare correlata al principio di immediatezza, espressivo in ogni caso di un valore del modello processuale vigente che le parti possono legittimamente invocare nella specie del diritto alla rinnovazione della prova dinanzi al nuovo giudice, *«rimanendo affidata alle scelte discrezionali del legislatore l'eventuale individuazione di presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio di siffatto diritto ...»*³.

Una modifica di questa natura, senza alterare il diritto al contraddittorio, di fronte ad usi "strumentali" del diritto a "risentire" i testi e quindi al mancato

³ Sul punto v. spec. le acute considerazioni di P. FERRUA, *Il contraddittorio tra declino della legge e tirannia del diritto vivente*, in AA.VV., *Le erosioni silenziose del contraddittorio, a cura di Negri e Orlandi*, Torino 2017,4. Nella prospettiva di un'accettazione pragmatica delle semplificazioni, vanno ricordate diverse pronunce della Corte EDU, volte ad argomentare favorevolmente rispetto ai limiti derivanti dal collegamento audiovisivo: in particolare, proprio sul sistema introdotto dalla L. n. 2/1998 Corte EDU, 5 ottobre 2006, Ricorso n. 45106/04, M. V. c. Italia.

consenso alla lettura della precedente deposizione, potrebbe almeno risolvere le difficoltà legate al dovere imporre ai testi la ripresentazione in udienza.

In breve, anche sul versante dell'istruttoria, dall'esperienza della normativa per Covid 19 potrebbe derivarne un dibattito dotato di strumenti adeguati proprio in vista dell'obiettivo di una sua ragionevole durata, concorrendo altresì a disincentivare condotte dilatorie legate a quella che è stata definita la "fuga" dal processo (talora a favore degli imputati più abbienti in grado di sopportarne i costi di durata). Più prosaicamente, quanto ai vantaggi materiali che non è mai inutile tralasciare, il pensiero va alle indennità assolutamente irrisorie in favore dei testimoni anche per spostamenti di centinaia di chilometri, ai rinvii più o meno giustificati dei processi di cui i testimoni non vengono nemmeno preavvertiti con perdita della giornata di lavoro passeggiando dietro la porta delle aule, a citazioni rinnovate varie volte per acquisire da testi assenti circostanze secondarie o pacifiche, ecc. È lo scenario della quotidiana giustizia, con poche eccezioni, che gli operatori ben conoscono.

Potrebbe quindi farsi tesoro della spinta all'essenzialità che ci deriva dalle leggi eccezionali appena varate per procedere a piccoli ma efficaci interventi capaci, quanto tutto sarà finito, cambiare *in melius* il volto ordinario del processo penale⁴.

3. Una divagazione: i giudici popolari e le attività fuori udienza.

Le riflessioni "per il dopo" che le sperimentazioni normative causate dal Covid 19 stanno producendo sono tante. Vorrei chiudere le mie accennando ad un curioso problema, minuscolo, quanto si vuole, che l'esperienza mi ha portato ad osservare.

Riguarda il lavoro delle Corti di Assise.

Senza affrontare il tema se l'istituto – frutto di una tradizione storica riconosciuta dalla stessa Costituzione (art. 102, 3° comma) e carico di forza simbolica sull'idea di giustizia – sia o non sia obsoleto e vada comunque ripensato, proprio la legislazione sull'emergenza Covid ci induce a riflettere sul "dopo". A prescindere dal comma 18 dell'art. 83 DL 18/2020 che si limita a prorogare le sessioni di Corte d'Assise in corso per impedire i movimenti di persone connessi alla nomina dei giudici popolari, le stesse Corti attualmente incardinate sono coinvolte nei sistemi di lavoro "a distanza". Il CSM ha avuto cura di ribadire la piena legittimità delle tecniche che possono essere adoperate: "...la possibilità di realizzare il

⁴ Non mancano previsioni fosche a tutto tondo da parte di molti commentatori che trovano spazio su quotidiani e riviste: cfr., per esempio, V. MAIELLO, *Smaterializzazione del processo penale e distopia che diventa realtà*, in *www.discrimen.it* (si tratta del testo pubblicato, col titolo "Udienze on line? Roba da regime", nel quotidiano *Il riformista* del 16 aprile 2020).

collegamento da remoto dovrà tener conto del fatto che i giudici popolari potranno essere invitati a partecipare, tanto alla camera di consiglio quanto all'udienza, attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA, tramite "invito" trasmesso per PEO (posta elettronica ordinaria) contenente apposito link".

È lecito chiedersi anche in questo caso se ha senso, quando tutto sarà finito, che i giudici popolari, anziché partecipare alla sola "udienza", debbano essere convocati, come finora avvenuto obbligatoriamente, per deliberare collegialmente quali componenti effettivi della Corte, "anche" per tutti i numerosi e minori adempimenti previsti prima, durante e dopo il giudizio **in camera di consiglio**, legati ad istanze cautelari, autorizzazioni, nulla osta, ecc.

Ben venga, dunque, se i giudici popolari muniti della fascia tricolore torneranno in aula tra qualche mese a regime "ordinario", ma basterebbe una stringata norma per dispensarli da tutte queste attività *accessorie*, di partecipazione a camere di consiglio, la cui decisione potrebbe far capo senza danno al Presidente ed al giudice togato, al limite con la convocazione di un solo giurato prontamente reperibile.

Bisognerebbe avere il coraggio di ammettere che si tratta di presenze praticamente inutili, riguardando questioni cautelari e di ordine tecnico, che durano talora qualche minuto, con una "gestione" di fatto del problema da parte dei soli giudici togati, mentre non sarebbe in alcun modo toccato il nucleo essenziale del contributo dei giudici popolari, concentrato nel dibattito, sull'esame delle prove e la decisione.

Eliminando questa collegialità "estesa", avremo decisioni più rapide, un risparmio di tempi e adempimenti di cancelleria, e, perché no, anche dei "gettoni" di presenza che l'impegno di queste "camere di consiglio" comporta.

4. Conclusioni

Come molti osservavano già prima che l'emergenza sanitaria sconvolgesse il nostro quotidiano, la soluzione di molti problemi del processo penale è affidata ad interventi diretti a rendere "ragionevoli" i tempi di gestione. I costi della nostra "macchina" processuale sono enormi di fronte ad una massa di affari spesso di assai scarsa consistenza. Qualcosa si è fatto in questi ultimi anni da parte del legislatore, basti ricordare l'impatto sui processi del nuovo art. 131 bis cp. o i tentativi di incrementare i riti alternativi.

Al processo penale ordinario, (che registra il 30 giugno 2018 ben 51.956 processi che arrivano fino in Cassazione), servono regole semplici, a presidio dei veri diritti "forti", di livello costituzionale. Anche la storia di questa "emergenza" sanitaria piovuta sul processo ci rivela come in un attimo possano essere compiute senza rotture costituzionali scelte azzeccate, con alcune innovazioni che potrebbero rivelarsi utili anche dopo il ritorno alla normalità.

Il nodo del problema resta spesso quello di espungere dal sistema processuale diritti di veto delle parti e formalismi che risultino scollati da una corretta esplicazione del diritto di difesa, che esige la garanzia del contraddittorio, ma ha come stella polare la lealtà processuale.

Finora, travolti dall'emergenza, ci si è mossi complessivamente bene ed il procedimento "da remoto" sta consentendo di contemperare la tutela del diritto alla salute di tutti e l'interesse a "non mandare in quarantena" la giurisdizione, luogo di tutela dei diritti e di garanzia delle libertà⁵.

Nessuno vuole mettere in soffitta per principio – come un documento di Magistratura Democratica ha lodevolmente ricordato – *"la fatica, anche fisica, del contatto con le parti del processo, e in primo luogo con l'imputato"* da parte del giudice ed il fatto che *"le decisioni giudiziarie riguardino le persone e la loro esistenza"*, dovendo evitarsi che abbiano luogo *"in un "altrove" lontano e delocalizzato"*.

Il punto è però un altro: non riflettere con realismo tra operatori del diritto sulla portata di un formidabile laboratorio che questa triste esperienza ci ha costretti ad inventare, per preservarne alcuni frutti di buon senso ad emergenza finita, significa arrendersi ancora una volta ad un rovinoso approccio ideologico ai problemi della giustizia avulso dalla forza dei fatti.

Alcune "deroghe" permesse dalla crisi ci stanno in fondo solo permettendo di ragionare come non avevamo (forse) potuto fare prima. Ragione di più per non sprecare l'occasione.

⁵ Com'è noto, il dibattito in corso è serrato e vivacissimo. Fra i tanti, cfr.: v. O. DOMINIONI– G.BELLUTA, *Le osservazioni dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale "G.D.Pisapia" sulle disposizioni eccezionali per la giustizia penale nell'emergenza Covid-19*, in *www.sistemapenale.it*, 13 aprile 2020. Per toni spesso assai allarmati, se non apocalittici, v. V. BALDINI, *Emergenza costituzionale e Costituzione dell'emergenza. Brevi riflessioni (e parziali) di teoria del diritto*, in *www.dirittifondamentali.it*, 2020, 1, 6. Più equilibrato il contributo di G. SILVESTRI, *Covid 19 e Costituzione*, in *www.unicost.eu* (4-10-2020). In genere, un approccio sostanzialista e minimalista fatica purtroppo a trovare spazio nel dibattito: ma cfr. G. MERLO, *Processo da remoto, "Prendiamo il buono e mettiamolo a sistema"*, in *Il Dubbio*, 17 aprile 2020.